



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Alberto GIUSTI

Presidente rel.

R.G. 22113/2024

Laura TRICOMI

Consigliere

Alessandra DAL MORO

Consigliere

P.U. 5/11/2025

Maura CAPRIOLI

Consigliere

Rita Elvira Anna RUSSO

Consigliere

matrimonio concordatario  
rimessione  
alle Sezioni Unite

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso, iscritto al numero di registro generale 22113 del 2024,  
proposto da:

\_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'Avvocato \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ricorrente \_\_\_\_\_

contro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall' Avvocato \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ controricorrente \_\_\_\_\_

avverso la sentenza n. 941/2024 della Corte d'appello di Bari,  
pubblicata il 3 luglio 2024.

*Udita* la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5  
novembre 2025 dal Presidente Alberto Giusti;

*udito* il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procura-  
tore generale Luisa De Renzis, che ha chiesto, in via preliminare, la  
rimessione alle Sezioni Unite per la risoluzione delle questioni rela-





tive alla natura dell'eccezione di convivenza ultra-triennale e al rito applicabile; nonché, in subordine e nel merito, il rigetto del ricorso; *udito*, per il controricorrente, l'Avvocato [redacted] per delega scritta dell'Avvocato [redacted] la quale ha concluso riportandosi al controricorso.

### FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza pubblicata il 3 luglio 2024, la Corte d'appello di Bari, accogliendo la domanda proposta da [redacted] ha dichiarato l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza in data 11 maggio 2021 con cui il Tribunale ecclesiastico regionale pugliese aveva dichiarato la nullità del matrimonio contratto, con rito concordatario, il 13 luglio 1978, da [redacted] munita in data 30 maggio 2023 del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua qualità di "Superiore Organo Ecclesiastico di controllo, ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984". La nullità del matrimonio era stata dichiarata, dal Tribunale ecclesiastico, per grave difetto di discrezione di giudizio del marito circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (canone 1095, numero 2) e per incapacità dello stesso ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (canone 1095, numero 3).

Con la medesima sentenza, la Corte d'appello ha ordinato all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bari la trascrizione della pronuncia in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio concordatario, in precedenza trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1978, parte II, Serie A, n. 1110.

2. - Costituendosi in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di



